



# Ministero della Giustizia

## Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Tronto n. 2 – 00198 Roma – Tel. 06 -85271 (218)

Pec : [composizionecrisi.dgcivile.dag@giustiziacert.it](mailto:composizionecrisi.dgcivile.dag@giustiziacert.it)

*Ufficio II – Ordini Professionali e Pubblici Registri*

“Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento c/o COA Ascoli Piceno”,  
pec: [segreteria.ordine@pec.avvocatiap.it](mailto:segreteria.ordine@pec.avvocatiap.it)

**OGGETTO:** trasmissione PDG dell'iscrizione “Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento c/o COA Ascoli Piceno”, nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del DM 202/2014, al numero progressivo 156

Si invia il PDG dell'iscrizione dell' “Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento c/o COA Ascoli Piceno”, nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del DM 202/2014, al numero progressivo 156,

Roma 13/03/2018

p. . Il Magistrato-Delegato  
Adele Verde



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla GU n. 21 del 27 gennaio 2015, in vigore dal giorno successivo, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento";

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che Il registro è tenuto presso il Ministero della Giustizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il Direttore Generale della Giustizia Civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o un magistrato;

vista la delega conferita dal Direttore Generale alla dott.ssa Adele Verde;

considerato che il Responsabile del Registro verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del D.I. 202/2014, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1 del D.I. 202/2014, che stabilisce che nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città' metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

visto l'art. 4, comma 2 del D.I. 202/2014, che stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro;

visto il modello di domanda approvato con il provvedimento del Direttore Generale (PDG) in data 15/7/2015, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza del 29/12/2017 (pervenuta a mezzo posta il 23/01/2018), integrata il 08/02/2018 ed il 13/03/2018 (pervenute a mezzo pec), con la quale l'avv. PIETROPAOLO Tommaso, nato a Reggio Calabria (RC) il 22/06/1948, in qualità di legale rappresentante dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4 del D.I. 202/2014 per l'iscrizione nella sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "**Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento c/o COA Ascoli Piceno**", con sede legale in Ascoli Piceno (AP), cap. 63100 Piazza S. Orsini n. 1, pec: [segreteria.ordine@pec.avvocatiap.it](mailto:segreteria.ordine@pec.avvocatiap.it), sito web: [www.ordineavvocatiascalipiceno.it](http://www.ordineavvocatiascalipiceno.it)

verificato il possesso, da parte di “**Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento c/o COA Ascoli Piceno**”, dei seguenti requisiti:

- individuazione di un referente in possesso dei requisiti di indipendenza nello svolgimento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art 4, lett b), del DM 202/2014 nella persona di

Avv.	CATAPANO	Antonio	Pavia (PV)	07/07/1958
------	----------	---------	------------	------------

- possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, ai sensi dell’art 4 comma 3 lett . c) del D.M. 202/2014;
- regolamento di autodisciplina dell’organismo deputato a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, redatto in conformità all’art 10 comma 5 del D.M. 202/2014, ai sensi dell’art 4, comma 3 ,lett . e) del D.M. 202/2014;
- sede legale : Ascoli Piceno (AP), cap. 63100 Piazza S. Orline n. 1,
- sede dell’organismo: Ascoli Piceno (AP), cap. 63100 Piazza S. Orline n. 1, pec: [segreteria.ordine@pec.avvocatiap.it](mailto:segreteria.ordine@pec.avvocatiap.it), tel. 0736/259149 , fax 0736/254737

Verificato, inoltre, l’elenco dei gestori in possesso dei requisiti di cui all’art.4 comma 5 lett. a) b) c) e comma 8 del D.M. 202/2014, nelle persone di:

1	AVV.	ANDREOZZI	LUIGI	AMANDOLA (FM)	04/03/1977
2	AVV.	BALENA	ANNA	ASCOLI PICENO	23/03/1965
3	AVV.	BONO	ALESSANDRO	ASCOLI PICENO	02/01/1975
4	AVV.	BORETTI	MASSIMO	CAMPI BISENZIO (FI)	05/05/1951
5	AVV.	BRANCACCIO	ROBERTO	SAN BENEDETTO DEL TRONTO(AP)	06/05/1965
6	AVV.	CAMPISI	SORAYA GRAZIA	BRADFORD (GRAN BRETAGNA)	15/04/1958
7	AVV.	ESPOSITO	FABIO QUINTO	SAN BENEDETTO DEL TRONTO(AP)	20/12/1971
8	AVV.	FIORAVANTI	VALERIO	ASCOLI PICENO	22/06/1980
9	AVV.	MARIANI	PAOLA	VASTO (CH)	24/12/1965
10	AVV.	STIPA	MARCO	ASCOLI PICENO	01/05/1978

Ritenuto, quindi, che l’organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del DM 202/2014;

### DISPONE

**L’iscrizione dell’“Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento c/o COA Ascoli Piceno”, con sede legale in Ascoli Piceno (AP), cap. 63100 Piazza S. Orline n. 1, pec: [segreteria.ordine@pec.avvocatiap.it](mailto:segreteria.ordine@pec.avvocatiap.it) , sito web: [www.ordineavvocatiascalipiceno.it](http://www.ordineavvocatiascalipiceno.it) nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del DM 202/2014, al numero progressivo 156.**

Il referente dell’organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, compreso

l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dell'organismo costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM 202/2014.

La perdita da parte dell'organismo abilitato dei requisiti di cui all'art 4 commi 3 e 4, comporterà la sospensione e/o la cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dall'art. 8 del DM 202/2014.

Roma, 13/03/2018

Il Magistrato Delegato  
Adele VERDE  
